

Archivio di Stato di Torino
Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica
aa. 2007-2009

**Nozioni di storia giuridico-istituzionale
di utilità per gli archivisti operanti in Piemonte**

Appunti dalle lezioni di Marco Carassi

- Sec. XIV gli Stati sabaudi comprendono territori eterogenei sui due versanti delle Alpi: in Savoia prevale la organizzazione feudale, in Piemonte certi Comuni rivaleggiano in potenza con il conte di Savoia. Taluni paesi sono a diritto scritto, altri a diritto consuetudinario (Aosta, Vaud). Il pluralismo linguistico caratterizza i domini sabaudi.
La divisione dei territori di diretta amministrazione sabauda è basata su balivati, castellanie, mestrallie. Sono organi con funzioni militari, giudiziarie e amministrative.
Organi centrali sono l'ufficio del Cancelliere e i tre Consigli (quello *cum domino residens* che tratta affari sia politici sia giudiziari, e quelli *Chamberiaci* e *Taurini residentes* che hanno competenze giudiziarie). Periodicamente si riuniscono le Assemblee degli Stati e le Udienze generali (o placiti d'appello). La *Camera computorum*, organo di controllo contabile e di interinazione delle patenti, inizialmente unica in Chambéry, si sdoppia nel 1536 con la creazione di un organo analogo in Torino per il Piemonte ad opera dei francesi occupanti.
L'archivio comitale sabauda è fin dai primi del Trecento bipartito in un tesoro delle carte e dei titoli giuridici, e in un archivio dei rotoli e registri dei rendiconti. Gli *Statuta Sabaudiae* del 1430 confermano la bipartizione tra l'archivio del principe (poi detto di corte) e l'archivio camerale, impongono ai segretari ducali (Amedeo VIII è nominato duca di Savoia nel 1416) l'annuale versamento agli archivi degli atti non più immediatamente utili agli affari correnti, e dettano norme precise sulla produzione degli atti.
Gli archivisti ducali producono inventari dell'archivio dei titoli (l'archivio camerale ha una struttura più semplice e minori esigenze descrittive): la serie Balay (1405 – 1437) segue l'ordine topografico dei documenti nella *crota domini*, la serie Clairvaux (1441 – 1445) riflette un riordinamento sistematico che svela la concezione che il duca ha della gerarchia dei poteri. Prima sono collocati e descritti i documenti relativi a rapporti con autorità superiori – Chiesa, Impero, regni – poi con autorità di pari livello, duchi e città, poi l'archivio domestico della Casata, infine i rapporti con inferiori - marchesi, conti, baroni - nonché i rapporti con le suddivisioni del territorio di diretta amministrazione, i balivati.
- 1536 - 1559 invasione francese della Savoia e del Piemonte. E' costituita a Torino la Camera dei conti per il Piemonte, che Emanuele Filiberto sopprime nel 1561 quando rientra in possesso dei suoi stati. Ma nel 1577 la bipartizione della Camera è resuscitata. Emanuele Filiberto conferma altresì – ribattezzandoli Senati - i due supremi organi giurisdizionali creati col nome di *Cour de parlement* dai francesi a Chambéry e Torino.
- 1560, 18 ago. Emanuele Filiberto nomina giudici di nome *Prefetto* (funzione e termine rimasti fino al 1822) in sette circoscrizioni piemontesi denominate *Provincia*: Vercelli, Cuneo, Mondovì, Savigliano, Ivrea, Asti, Moncalieri.
- 1562. E' creato il *tasso*, tributo fondiario riscosso dalle Comunità per conto dello Stato. Originariamente è in sostituzione dell'aumento della gabella del sale. Il *tasso* può essere alienato a chi anticipa il gettito presunto e diviene l'investimento preferito della nobiltà.
- 1564 è creato l'Ufficio generale delle finanze (preesistevano vari *tesorieri generali* e *generali delle finanze*)
- 1565 Emanuele Filiberto ordina l'abbandono del latino per gli atti giudiziari e notarili e impone l'uso dell'italiano per i documenti amministrativi prodotti in Piemonte.
- 1572. E' istituito il Comparto generale dei grani, tributo riscosso in natura anche in tempo di pace per costituire scorte anticarestia.
- 1588, 17 ott. Carlo Emanuele I istituisce il Consiglio di finanze
- 1610 Carlo Emanuele I istituisce l'insinuazione degli atti notarili. Mediante pagamento di una tassa gli atti sono registrati con il loro testo integrale presso uffici pubblici detti "tappe di insinuazione", ove possono essere conosciuti da chiunque vi abbia interesse (gli atti insinuati assumono quindi valore *erga omnes* e non solo tra le parti che li hanno stipulati).
- 1622. Il Piemonte è suddiviso in 12 circoscrizioni provinciali: Vercelli, Biella, Ivrea, Susa, Pinerolo, Torino, Chieri, Asti, Cuneo, Savigliano, Mondovì, Saluzzo.
- 1653. Il Piemonte è suddiviso in 18 province: Alba, Asti, Biella, Carmagnola, Chieri, Ceva, Cuneo, Fossano, Ivrea, Mondovì, Pinerolo, Saluzzo, Savigliano, Susa, Torino, Trino, Vercelli, più Nizza marittima.
- 1659 introduzione del Sussidio militare, imposta straordinaria ma applicata ogni anno insieme al *tasso* (imposta fondiaria) di cui in sostanza è un aumento. E' affidata all'esazione della Tesoreria generale di Milizia anziché alla Tesoreria generale di Piemonte.
- 1696, 12 mag. Estensione a tutto lo Stato delle nomine, prima occasionali, di intendente, e alienabilità della carica .

- 1697-1730 Perequazione generale o misura generale del territorio (più equa ripartizione dell'imposizione fiscale statale tra le comunità). Nel 1731 iniziano in Piemonte le perequazioni particolari, con la redazione di catasti particellari muniti di mappa geometrica. La valutazione della qualità dei beni è la attitudine media del fondo a produrre: in tal modo sono penalizzati i proprietari negligenti e favoriti quelli che riescono ad ottenere alti rendimenti. Mentre tutta la Savoia è catastata d'autorità nell'arco di pochi anni, in Piemonte il nuovo tipo di catasto non è imposto alle comunità se non nelle modalità di redazione, e si diffonde quindi lentamente nel corso del Settecento. D'altra parte il governo sabaudo cede alle resistenze locali in cambio di rapidi risultati fiscali e la disponibilità di uno strumento così raffinato non viene sfruttata per passare dal sistema di imposta di ripartimento (somma stabilita a priori distribuita sui soggetti contribuenti) a quello per quota (esazione di somme variabili in funzione della capacità contributiva).
- 1698 Appalto delle Gabelle generali ad un unico accensatore
- sec. XVII-XVIII suppliche per dispense dai contributi a causa delle calamità naturali e dei danni subiti a causa delle guerre (comprese contribuzioni pagate ai nemici) (es. 1711 ASCSusa, m. 26.4)
- 1704, 11 giu. Vittorio Amedeo II avoca a sé il diritto di nominare i Sindaci delle Comunità, a causa delle liti che sovente nascono nei Consigli al momento dell'elezione, ma lo mette poi in vendita per "sovvenir in parte alle notorie urgenze delle nostre finanze"
- 1711, 21 giu. Istruzioni di Vittorio Amedeo II agli Intendenti per l'amministrazione economica delle Comunità
- 1713 col trattato di Utrecht titolo di re di Sicilia a Vittorio Amedeo II (1720: il trattato della quadruplice alleanza a seguito dell'occupazione spagnola della Sicilia, riconosce a Vittorio Amedeo II il titolo di re di Sardegna)
- 1717, 17 feb. Regio editto per la riforma del Consiglio di Stato e della finora unica Segreteria di Stato (diventano tre: Esteri, Interno e Guerra)
- 1717, 11 apr. Regio editto per la riorganizzazione delle Aziende e del Consiglio di Finanze
- 1717, 19 mag. Regio editto che istituisce in ogni comunità una *Congregazione di carità* per "sbandire la mendicizia"
- 1717 vera nascita degli Intendenti nominati in ogni provincia come controllori delle Comunità (essenzialmente per la gestione economica e fiscale). Gli intendenti compaiono a fine Seicento affiancandosi e poi subentrando ai Referendari provinciali e ai Direttori delle province.
- 1720, 7 genn. Prima regolamentazione organica delle intendenze, subordinate al Generale delle finanze (editto di riorganizzazione della Camera dei conti)
- 1723 Prima edizione delle Regie Costituzioni. I poteri di controllo e intervento degli Intendenti sulle Comunità sono delineati in maniera pervasiva, così da ridurre i malfunzionamenti, gli sprechi e le conflittualità, ed ottenere un più agevole prelievo fiscale.
- 1723 Regolamento per le province e intendenze
- 1729 Seconda edizione delle Regie Costituzioni, in cui si tiene conto delle osservazioni fatte nei sei anni di sperimentazione
- 1729 Nuovo regolamento per le province
- 1731, 5 maggio. Editto di perequazione.
- 1731 progettazione da parte di Filippo Juvarra e costruzione del palazzo dei regi archivi di corte, presso il palazzo reale in Torino.
- 1732, 18 dic. Regio biglietto. Proibizione delle Congreghe generali dei capi di casa salvo approvazione dell'intendente.
- 1733, 29 apr. L' *Editto pel buon reggimento delle città e comunità del Piemonte* tende a consolidare l'influenza del notabilato locale per consentire al governo di ottenere garanzie affidabili di regolare gettito fiscale. Significative sono l'indicazione che il Sindaco debba essere uno solo (art. 1) e l'abolizione di ogni interferenza esterna al Consiglio ordinario nell'elezione del medesimo (art. 7), la quasi completa proibizione delle Congreghe generali dei capi di casa (Consiglio generale congregato) "che serve unicamente a cagionar confusioni e fomentare fazioni" (art. 6), e la drastica limitazione delle spese comunali "nella maggior parte superflue" (art. 8). Particolare attenzione è rivolta ad evitare conflitti di interesse tra il Comune e i suoi amministratori (art. 2). Il Segretario è scelto dal Consiglio, ma deve essere approvato dall'Intendente (art. 9). Affinchè i vantaggi della perequazione fiscale attuata dal sovrano tra le Comunità siano percepiti anche dai singoli abitanti, i Comuni che non dispongano di catasti in ordine sono tenuti a rinnovarli (art. 16). Per l'estinzione del debito dei Comuni, è istituita una Delegazione con facoltà di emettere sentenze inappellabili e di annullare gli effetti di qualunque atto, sentenza, transazione, e decorso di tempo pregiudizievoli, pur curando che siano soddisfatte rapidamente le persone titolari di crediti incontestabili (artt. 18-26).
- 1733, 22 mag. Ordine dell'Intendente di Torino alle Comunità, che prelude alla rinnovazione generale dei Consigli, a una indagine sulla qualità del lavoro dei Segretari (per l'eventuale loro sostituzione d'autorità), a una verifica dello stato degli archivi e dei catasti (per il recupero dei

- documenti dispersi e il loro riordinamento e inventariazione), al censimento dei debiti e delle liti in corso. E' fatto obbligo all'esattore-tesoriere di allegare al rendiconto le quietanze dei creditori elencati nel bilancio di previsione (*causato*).
- 1739, 5 mar. Regio biglietto. Regole per la rinnovazione dei catasti antichi. I documenti prodotti sono: 1) libro delle stazioni (diario di lavoro); 2) sommarione (elenco numerico delle parcelle con nomi dei possessori, qualità dei beni e coerenze); 3) catasto o matrice (elenco alfabetico delle partite catastali secondo il nome dei proprietari); 4) mappa geometrico-particellare; 5) libro figurato (rappresentazione di singole parcelle o gruppi di esse); 6) libro delle mutazioni (aggiornamenti del catasto).
 - 1775, 6 giu. Regie patenti (abrogate nel 1847). *Regolamento per le amministrazioni de' pubblici nelle città, borghi e luoghi dei regi stati in terra ferma di qua dai monti*. Si tratta per un verso della trasformazione e del consolidamento delle migliori pratiche tradizionali, talora molto antiche, per altro verso del rafforzamento del controllo statale sulle comunità (specialmente per gli aspetti economici e i riflessi fiscali) tramite l'Intendente. Il Consiglio si perpetua con il metodo della cooptazione di nuovi membri in luogo di quelli decaduti, salvo i rari casi di rinnovo integrale ad opera dell'Intendente. Il Sindaco, eletto dal Consiglio, è rinnovato semestralmente e per tornare a ricoprire la carica deve rispettare la pausa di tre anni. Il ruolo del Segretario (cfr. titolo III), nominato dal Consiglio e approvato dall'Intendente, è quello del tecnico che assicura la continuità amministrativa, eseguendo le deliberazioni, preparando gli atti per la firma del Sindaco e conservando un gran numero di registri e documenti analiticamente elencati dalle norme. Spetta al Segretario informare l'Intendente del sorgere di nuove liti e di altre circostanze che possano ritorcersi contro il buon andamento dell'amministrazione.

Principali funzioni del Segretario: redige i verbali delle adunanze (dette *convocati*) contenenti gli *ordinati* o deliberazioni, ognuna delle quali dovrebbe dare vita ad un atto consolare separato (ne nascono comunque due serie di documenti: quelli che rimangono agli atti e quelli che vengono inviati per approvazione all'Intendente e ritornano muniti di visto); tiene il carteggio degli affari cittadini; ordina l'archivio e ne redige l'inventario se manca un archivista; redige gli "stati" (tabelle) per la ripartizione delle imposizioni reali e personali; redige annualmente il *causato* (bilancio di previsione) e i *quinternetti* di riscossione da consegnare all'esattore, tiene la raccolta delle parcelle (fatture emesse dai fornitori) e le copia sul "parcellario". Il Segretario tiene aggiornati i registri: verbali delle adunanze e degli *ordinati* del Consiglio, reg. dei mandati di pagamento, libri di trasporto (volture catastali), reg. delle scritture estratte e restituite all'archivio, reg. degli incanti di affitto o vendita di beni pubblici, parcellari (raccolta di pezze giustificative e fatture relative a spese fatte d'ordine del Consiglio), copie dei *causati*, stati per la ripartizione delle imposizioni reali e personali, conti esattoriali (bilancio consuntivo), verbali di visite per danni della grandine, consegnamenti delle primogeniture e fedecommissi, reg. delle deliberazioni relative a territori amministrati temporaneamente dalla Comunità in attesa della soluzione di una controversia.

Se manca il catastaro, il Segretario redige i libri "di trasporto" (voltura) o aggiorna direttamente i libri catastali. Le misure territoriali e la redazione di mappe sono ordinariamente appaltate ad un tecnico esterno.

Particolare attenzione è dedicata alla disciplina delle entrate e delle spese: redazione e approvazione dei *causati* (bilanci preventivi), e dei rendiconti, dei mandati, dei cotizzi (tre tipologie di censimenti: quello personale, quello degli esercenti arti e mestieri, e quello degli animali in grado di portare giogo e quindi di produrre reddito) per la ripartizione tra le famiglie del carico fiscale sulle attività produttive (che ha la precedenza nella copertura delle spese), dei *quinternetti* per la ripartizione tra i possidenti del carico fiscale che grava sui beni immobili (censiti nei catasti) colpiti dal Tasso (tributo fondiario statale) che subentra ove le altre fonti di gettito non siano sufficienti alle esigenze centrali e locali. La massa totale dell'estimo dei beni imponibili risultante dal catasto è denominato "registro collettibile". Alla fine di ogni gestione annuale, il conto esattoriale è presentato all'Intendente per l'approvazione insieme con il parcellario e il *causato*.

La custodia, l'affitto e la vendita di un bene pubblico sono precedute dalla descrizione dei beni da parte del Segretario, dall'autorizzazione dell'Intendente, e dalla stipulazione del contratto sulla base di capitolati d'appalto approvati dal Consiglio

- 1789, 10 dic. Le autorità milari francesi occupano il Piemonte costringendo il re all'esilio e nominano in Torino un Governo provvisorio repubblicano. La legislazione sabauda rimane in gran parte invariata. Vengono abolite le intendenze, sostituite da Direzioni centrali di finanze. Abolite le Comunità, le amministrazioni locali sono organizzate sul modello delle Municipalità francesi.
- 1799, 2 apr. Il Commissario straordinario Musset, subentrato al Governo provvisorio, divide il Piemonte in quattro dipartimenti.
- 1799, 3-28 maggio Il Piemonte è retto da una Amministrazione generale di quattro membri.

- 1799, 28 maggio Le truppe austro-russe conquistano Torino e ristabiliscono formalmente il governo regio, ma di fatto ne impediscono il ritorno in funzione, lasciando il potere in mano ai militari occupanti.
- 1800, 14 giugno. Dopo la battaglia di Marengo, Napoleone ripristina la dualità del potere in Piemonte: una Commissione di governo di sette membri, affiancata da una Consulta legislativa di trenta membri, controllate entrambe da un Ministro straordinario francese, Dupont.
- 1800, 4 ottobre. E' nominata a Torino, con funzioni di governo, una Commissione esecutiva ristretta (detta "dei tre Carli").
- 1801, 19 aprile. Il generale Jourdan è nominato Amministratore generale della 27° Divisione militare (cioè del Piemonte, che viene suddiviso in sei dipartimenti, con Prefetture e Sottoprefetture). Sono estese al Piemonte molte leggi francesi, benché il territorio non sia ancora annesso.
- 1801, 13 agosto e 30 settembre. Decreti con i quali è introdotto in Piemonte il sistema di ripartizione dell'imposta fondiaria attuato in Francia con la legge 1 dicembre 1790 e i decreti 21 agosto e 16 settembre 1791, ulteriormente perfezionato con legge 23 novembre 1798.
- 1802, 11 settembre. Annessione del Piemonte alla Francia. Per le municipalità vige la legge 28 piovoso anno VIII (17 feb. 1800). La figura del Maire anticipa la duplice funzione che rimarrà tipica del Sindaco fino ai giorni nostri: quella di amministratore del comune e di ufficiale di governo. Le competenze statali a lui delegate spaziano dalla ripartizione delle contribuzioni dirette alla direzione dei lavori pubblici, dalla conservazione delle proprietà demaniali alla gestione di stabilimenti di interesse generale, dalla tenuta dello Stato civile alla applicazione delle leggi sulla coscrizione obbligatoria, fino all'organizzazione della Guardia nazionale e allo svolgimento di funzioni di polizia (nei comuni con meno di 5.000 abitanti). Il Consiglio, i cui membri sono nominati dal governo anche se sulla base di una rosa di candidati votata dalla assemblea cantonale (organo elettivo avente lo scopo di permettere al governo di controllare i notabili locali), si riunisce in una sola sessione annuale di 15 giorni e, oltre all'approvazione del bilancio e del rendiconto, svolge funzioni poco più che consultive. L'amministrazione municipale è rigorosamente sottoposta alla vigilanza del prefetto. Il gettito fiscale (centesimi addizionali sulle contribuzioni statali, fondiaria, suntuaria e mobiliare) e gli octrois (diritti d'uso, concessioni, dazi, ecc.) integrano le rendite patrimoniali locali.
- 1802, 3 novembre. Decreto che segna l'inizio della realizzazione (1803 – 1807) del Catasto francese "per masse di coltura", che si limita a valutare la produttività globale dei beni presenti sul territorio comunale, rilevando solo le aree omogeneamente coltivate (al cui livello si situano sia l'*arpentage* sia l'*expertise*), anche se appartenenti a diversi proprietari, e lascia alle Municipalità l'onere di ripartire l'onere fiscale tra i singoli contribuenti. Le mappe sono due volte meno particolareggiate di quelle settecentesche piemontesi.
- 1804. Napoleone si attribuisce il titolo di imperatore.
- 1807, 15 settembre. La legge francese istituisce il catasto particellare ad imitazione di quello sabauda settecentesco. Principali documenti prodotti: plans, expertises, tableaux indicatifs (o états de section), matrices cadastrales (o matrices du role cadastral), matrices des propriétés baties, matrices sommaires, états de classement (uno per le propriétés baties e uno per le non baties), livres des mutations.
- 1808, 23 aprile. Camillo Borghese Governatore generale della 27a divisione militare (Piemonte).
- In età napoleonica i dazi comunali (octrois) sono una delle fonti di finanziamento per le municipalità.
- 1814. Torna in vigore il regolamento sabauda del 6 giu. 1775 sull'amministrazione dei Pubblici.
- 1818, 10 nov. Riforma delle circoscrizioni locali (comunità, mandamenti, province, divisioni).
- 1838, 1 apr. Istruzione per l'amministrazione dei Comuni. Due capitoli si distinguono particolarmente per la loro innovazione rispetto al regolamento del 1775: sono il IV sui causati e le spese ordinarie e straordinarie, ed il VI sulla stipulazione dei contratti. In realtà tutta la normativa è profondamente rifiuta e ampliata con utilizzo di modelli napoleonici (ad es. sulla struttura dei bilanci), pur presentandosi come interpretazione di un testo d'Antico regime che rimane formalmente in vigore. La filosofia di fondo sembra essere quella di facilitare maggiori investimenti e dinamismo economico dell'ente pubblico anche per favorire i privati disposti ad attività imprenditoriali. Assume rilievo, a scapito del Segretario, la figura del Sindaco come ufficiale di governo. Particolarmente importante l'allegato intitolato "Repertorio dell'inventario generale" che fornisce lo schema di riordinamento in tre serie e in ottanta titoli dei documenti prodotti sotto l'antico regime, l'età napoleonica e la restaurazione: la terza parte di tale schema è applicabile anche ai documenti dell'archivio corrente post 1838.
- 1841, 26 ago. R.P. Creazione delle Amministrazioni provinciali.
- 1842, 25 ago R.P. che creano del Consiglio provinciale. Contemporaneamente esse istituiscono i Consigli di Intendenza presso le Intendenze generali, come organi di giustizia amministrativa ma anche di consulenza per gli organi di amministrazione attiva. Si tratta di due organi che avendo un

- bacino territoriale e sociale più ampio, consentono al governo un controllo più facile che non a livello comunale, e ciò si traduce in una maggiore fiducia statale nell'operato di notabili così selezionati.
- 1842, 31 dicembre. RP che subordinano gli intendenti al Ministero dell'Interno, ma attribuiscono loro la rappresentanza in sede locale di tutti i ministeri.
 - 1847, 27 nov. R.E. Legge comunale e provinciale che abroga i regolamenti del 6 giu. 1775 e del 1 apr. 1838. E' previsto un unico corpo elettorale per votare i consiglieri comunali, provinciali e divisionali. Mentre il Consiglio comunale si riunisce in una sola sessione annuale, è creato un Consiglio delegato (o Consiglio comunale di credenza) per assistere il Sindaco durante l'anno. Di fatto la legge del 1847 non ha il tempo di diventare effettivamente vigente, poichè a pochi mesi di distanza, a seguito dell'emanazione dello Statuto albertino, subentra una nuova legge comunale e provinciale.
 - 1848, 4 marzo è emanato lo Statuto albertino che trasforma lo Stato assoluto in Stato costituzionale-parlamentare. Contemporaneamente è emanata la legge elettorale politica per la formazione della Camera dei deputati (il Senato è di nomina regia). Il corpo elettorale è inizialmente meno del 2% della popolazione. Lo Statuto, sebbene radicalmente sconvolto in epoca fascista con l'abolizione della Camera elettiva, rimane formalmente in vigore fino al 31 dic. 1947.
 - 1848, 7 ott. Legge comunale e provinciale con la quale le amministrazioni comunali diventano definitivamente elettive. Il Sindaco (di durata triennale) può nominare dei vicesindaci (annuali) cui delegare talune funzioni, ma perde alcune competenze a favore del Consiglio delegato. Il Segretario è nominato dal Consiglio comunale. L'Intendente generale è il capo dell'amministrazione di tutte le province della divisione.
 - 1853. Cavour crea, presso il Ministero delle Finanze, la Direzione generale del catasto, sotto la direzione di Antonio Rabbini. Nel 1855 inizia la redazione delle mappe. Si opera nei circondari di Torino, Pinerolo, Susa, Novara, Ossola, Pallanza. L'operazione non giunge a compimento e viene abbandonata all'Unità d'Italia perché troppo raffinata e onerosa (e mal vista dalla grande proprietà fondiaria).
 - 1859, 23 ott. Legge comunale e provinciale che pur ispirandosi, in previsione dell'unificazione politica nazionale, a modelli napoleonici (organizzazione uniforme per tutti i comuni grandi e piccoli, grande rilievo alla figura dell'intendente di divisione denominato Governatore), prevede tuttavia l'allargamento del suffragio e forme di controllo dei contribuenti-elettori almeno sulle spese straordinarie. Il Consiglio può tenere sedute pubbliche e il Sindaco è solo un primus inter pares. La Giunta, eletta annualmente dal Consiglio, sostituisce il Consiglio delegato e i vicesindaci. Gli atti dei Consigli e delle Giunte sono suddivisi in due categorie: alcuni richiedono una espressa verifica preventiva di legittimità da parte dell'Intendente, tutti gli altri diventano esecutivi trascorsi 15 giorni senza che siano pervenuti rilievi dall'Intendente (per i bilanci un mese, e due mesi per i conti consuntivi). I controlli di merito sono demandati alla Deputazione provinciale, organo elettivo.
 - 1859 La legge Casati sull'istruzione pubblica lascia ai Comuni minimi margini di autonomia nel funzionamento delle scuole elementari (finchè i maestri saranno statalizzati nel 1906).
 - Unificazione nazionale. Il timore per le possibili conseguenze delle profonde fratture culturali, sociali, economiche, ideologiche e amministrative fanno sì che Destra e Sinistra condividano la scelta centralista che affianca al tradizionale controllo dell'ente locale operato dall'alto mediante i prefetti, anche controlli paralleli su materie specifiche, tramite altri uffici statali decentrati.
 - 1861, 9 ott. R.D. n. 250 con il quale i Prefetti subentrano ai Governatori e agli Intendenti Generali, i Sottoprefetti subentrano agli Intendenti di circondario e i Consiglieri di Prefettura ai Consiglieri di Governo e di Intendenza.
 - 1865, 20 mar. La legge di unificazione amministrativa contiene, all'allegato A, la legge comunale e provinciale che ricalca sostanzialmente quella del 1859, tranne una accentuazione dei poteri del Sindaco rispetto alla Giunta. Sono organi del Comune il Consiglio (si riunisce due volte all'anno in sessioni di 30 giorni, principalmente per approvare il bilancio e il rendiconto non solo del Comune ma anche di tutti gli enti che ricevono sussidi come parrocchie e fabbricerie, e per verificare la gestione delle istituzioni di pubblica utilità, di carità e beneficenza), il Sindaco (di nomina regia, è capo dell'amministrazione comunale e ufficiale del governo), la Giunta (Sindaco e assessori), il Segretario (superato l'esame di idoneità in prefettura, è nominato dal Consiglio e assunto con contratto annuale rinnovabile; per lui ruoli da svolgere e documenti da produrre ordinatamente sono elencati con una analiticità che non si troverà più nelle successive leggi) e l'Ufficio comunale. Le deliberazioni comunali sono pubblicate all'albo pretorio in modo che i cittadini-elettori possano fare rimostranze al prefetto; ogni contribuente può averne copia. Il controllo di legittimità e di merito sugli atti del Comune è tuttavia attribuito alla Deputazione provinciale (organo collegiale eletto dal Consiglio provinciale). Strumenti di amministrazione che assumono particolare importanza nel momento del passaggio dei poteri al sindaco subentrante sono gli inventari, patrimoniale e archivistico (per la tenuta dell'archivio si fa ancora riferimento al regolamento del 1 aprile 1838). Oltre ai sistemi ordinari di finanziamento, sono previste fonti aggiuntive di entrata da realizzarsi con sovrimposte sulle contribuzioni dirette, con dazi su prodotti di consumo, con appalti di servizi, con

- tasse sull'occupazione di spazi pubblici, o sul possesso di bestie. Sotto la vigilanza del Consiglio provinciale di sanità, operano professionisti della sanità (medico condotto, ostetrica, veterinario), legati al Comune da contratti di natura privatistica.
- 1865, 20 mar. Allegato F. La legge sui lavori pubblici attribuisce, tra l'altro, ai Comuni competenze in merito alla costruzione e gestione delle strade comunali e vicinali.
 - 1865, 8 giu. Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale del 20 marzo, allegato A. Si segnalano gli artt. 21 e 22, nonché l'allegato n.2 che indica registri ed elenchi da tenersi nell'archivio comunale.
 - 1888, 22 dic. Legge n.5849 sulla sanità pubblica istituisce in ogni Comune un Medico condotto di nomina comunale, in particolare per l'assistenza agli indigenti, per i quali il Comune deve anche far fronte all'onere dell'assistenza farmaceutica e ospedaliera. Sovente il medico condotto è anche nominato dal Prefetto "Ufficiale sanitario" (funzione statale) per la vigilanza igienico-sanitaria a livello comunale (legge 25 febbraio 1904 n.57), specialmente nei comuni minori dove è troppo costoso attribuire le due cariche a persone diverse.
 - 1888, 30 dic. Legge che amplia il suffragio elettorale e consente le prime elezioni di sindaci a scrutinio segreto da parte dei Consigli comunali (nei comuni con meno di 10.000 abitanti la nomina rimane di competenza governativa ma è comunque fatta tra i consiglieri eletti). Per l'ordinario controllo anche di merito sugli atti delle amministrazioni locali è creata la Giunta provinciale amministrativa (organo collegiale presieduto dal prefetto, composto di 4 membri eletti dal Consiglio provinciale e da 2 funzionari di prefettura) che eredita ed amplia in questo ambito le funzioni di controllo della Deputazione provinciale creata con la legge 20 marzo 1865, allegato A. In una diversa composizione della GPA, ove i membri elettivi perdono la maggioranza, a partire dal 1890 (L. 1 maggio) essa diviene anche organo di giustizia amministrativa: di fronte ad essa si possono difendere i semplici interessi legittimi violati da atti di enti locali (la tutela dei diritti soggettivi è invece di competenza del giudice ordinario).
 - 1889, 10 feb. Legge comunale e provinciale. Il Segretario comunale torna ad essere il fiduciario del governo nell'amministrazione locale. Sono resi più rigidi controlli e formalità per le deliberazioni dei Consigli comunali in materia di spese, prestiti e in generale di finanza comunale.
 - 1889, 10 feb. Legge comunale e provinciale. E' creata la Giunta provinciale amministrativa cui sono attribuite anche funzioni di controllo sugli atti degli enti locali.
 - 1889, 10 giu. Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale . Si segnalano gli artt. 35 e 36, nonché l'allegato n.1 con l'elenco dei registri e degli atti da tenersi nell'archivio comunale.
 - 1890 Esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza L. 17 lug. 1890 n. 6972 (ASCSusa, m. 313.5) Superamento della neutralità dell'amministrazione nei confronti del generoso ma spesso irrazionale e dispersivo sforzo delle iniziative private, costrette a confluire in enti pubblici (IPAB) vigilati dal Prefetto.
 - 1896, 22 lug. Legge comunale e provinciale che rende elettivi tutti i sindaci.
 - 1897, 1 mar. Circolare del Ministero dell'Interno n.17100-2 contenente Istruzioni per la tenuta del protocollo e dell'archivio per gli uffici comunali. La tabella annessa alle istruzioni indica le 15 categorie per la classificazione dell'archivio corrente, che di fatto saranno sovente anche applicate a posteriori alla documentazione più antica.
 - 1898, 4 mag. Legge comunale e provinciale.
 - 1899, 19 sett. Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale. Contiene, all'allegato n. 4, l'elenco dei registri ed atti da tenersi nell'archivio del Comune
 - 1903. Legge giolittiana sulle aziende municipali, enti pubblici economici i cui commissari e direttori sono nominati dal Consiglio comunale e possono svolgere il loro servizio in regime di monopolio o di concorrenza. Gli utili della loro gestione sono versati nelle casse comunali. Cattolici e socialisti, diffidenti nei confronti dello Stato centralista, dedicano grande impegno alla buona amministrazione degli enti locali.
 - 1904, 25 lug. (R.D. n.523) Il T.U. sulle opere idrauliche impone ai Comuni di concorrere alle spese per le opere di 3a e 4a categoria, mentre affida loro la realizzazione delle opere di 5a cat. con l'eventualità di sussidi statali e provinciali. Si conferma possibile costituire consorzi di gestione di opere idrauliche tra enti pubblici e privati.
 - 1904 Allungamento a 6 anni della durata dei Consigli comunali
 - 1908, 21 mag. Legge comunale e provinciale il cui regolamento (11 feb. 1911) sarà abrogato soltanto dalla legge comunale del 1990.
 - 1911, 12 feb. Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale del 1908. Contiene, all'allegato n. 4, l'elenco dei registri e degli atti da tenersi nell'archivio del Comune.
 - 1915, 4 feb. Legge comunale e provinciale.
 - 1925, 15 ott. T.U. sulle aziende municipali.

- 1926, 4 feb. Legge istitutiva del Podestà nei comuni con meno di 5000 abitanti (con RDL 3 sett. 1926 il sistema podestarile è esteso a tutti i comuni del regno e sono istituite le Consulte municipali, i cui membri sono di nomina governativa). Al Podestà sono attribuite tutte le funzioni prima spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale. E' una sorta di gestione commissariale dei comuni, generalizzata dopo che il fascismo stesso a livello nazionale ha alimentato con lo scontro politico la paralisi delle amministrazioni locali.
- 1928, 17 ago. RDL che definisce il Segretario comunale "funzionario dello Stato", benchè stipendiato dal Comune.
- 1931 T.U. sulla finanza locale ispirato al principio dell'autonomia impositiva (dal 1972 invece gli enti locali torneranno a ricevere principalmente trasferimenti dallo Stato) e alla severità verso le spese facoltative.
- 1934, 3 mar. T.U. della legge comunale e provinciale rimasto in vigore fino al 1990, con qualche modifica (specialmente nel 1946-47 per il ritorno alla rappresentatività degli organi). Le novità più rilevanti, come si è detto, riguardano in epoca fascista la concentrazione del potere nel Podestà (ed aumentato peso sostanziale del Segretario nominato dal Prefetto quale funzionario statale), ma le grandi linee dell'amministrazione proseguono l'evoluzione di fine Ottocento. Si pensi ad es. ai servizi e al personale dedicati alla tutela della salute: l'assistenza sanitaria ospedaliera e farmaceutica gratuita ai poveri è un obbligo del Comune, se mancano adeguate strutture di beneficenza, o se sono da integrare. A carico del bilancio comunale sono le figure dell'Ufficiale sanitario (nominato dal prefetto, ma stipendiato dal Comune), del Medico condotto, dell'Ostetrica condotta, del Veterinario.
- 1938, 17 nov. RDL "per la difesa della razza italiana" che provoca l'espulsione degli ebrei dal pubblico impiego e il divieto di esercitare determinate professioni, preludio ad ancor più drammatiche persecuzioni.
- 1942. La legge urbanistica affida ai Comuni la redazione dei piani regolatori, ma sotto rigidi controlli del Ministero dei LL.PP.
- 1944, 4 apr. Con RDL n.11 nell'Italia liberata dagli alleati si ristabiliscono gli organi elettivi degli enti locali mediante richiamo in vigore delle norme del T.U. del 1915. In Piemonte dopo il 26 aprile 1945.
- 1946, 7 gen. DLL (cui fa seguito la L. 9 giu. 1947) di modifica del T.U. comunale e provinciale del 1934.
- 1948, 1 gen. La Costituzione repubblicana, agli artt. 5 e 128, riconosce le autonomie locali anche se la vera autonomia comunale è sancita solo nel 1990 con il potere di emanazione di un proprio statuto per ogni ente. I Comuni sono autonomi anche nei confronti dell'ente Regione, tenuto peraltro a delegare di norma le proprie funzioni agli enti locali (art. 118). Al di sotto della rottura politico-istituzionale del 1945-48, la permanenza in vigore per molti anni della maggior parte delle norme di legge e di regolamento testimonia la continuità amministrativa. Sindaci e Segretari comunali mantengono la duplice natura di rappresentanti della comunità locale e di mandatari del governo. La limitatezza delle risorse finanziarie va di pari passo con la fissazione precisa di molte spese obbligatorie, con i tradizionali rigidi controlli, e con la diffusione sul territorio di uffici statali e di enti nazionali, consolidando i tradizionali limiti all'autonomia. Particolarmente nel primo ventennio dopo la Liberazione, le carenze di bilancio costringono i comuni a scelte dolorose che comportano di indebitarsi (ad es. con la Cassa Depositi e Prestiti, ricercando il sostegno governativo presso la Commissione centrale della finanza locale), o rinunciare a fornire ai cittadini servizi anche essenziali.
- 1953, 10 feb. La L. n.62 stabilisce che i Coreco sostituiscano la Giunta provinciale amministrativa nel controllo di legittimità sugli atti dei Comuni (essendo la regolamentazione demandata a leggi regionali, il nuovo tipo di controllo non diviene effettivo se non negli anni settanta, in Piemonte nel 1976).
- 1954. Sono creati gli enti mutualistici per i dipendenti degli enti locali (Inadel) e le casse mutue comunali e provinciali per i coltivatori diretti.
- 1958. L'Ufficio sanitario comunale o consortile è il terminale periferico di una gerarchia che comprende l'Ufficio del medico e del veterinario provinciale, e, al vertice, il Ministero della sanità.
- 1968-78. Riforme delle strutture sanitarie (riordinamento degli ospedali nel 1968, istituzione del Servizio Sanitario Nazionale nel 1978 con legge n. 833), con partecipazione democratica dei Comuni all'assemblea della relativa Unità sanitaria locale. Si evidenzia la necessità di integrazione e coordinamento dei servizi socio-sanitari assicurati dai Comuni con quelli di competenza delle USL.
- 1971-73. Riforma del sistema tributario (imposte dirette e indirette) con forte riduzione dell'autonomia impositiva comunale (sono create però l'ILOR e l'INVIM, ad accertamento statale). La finanza locale risulta quasi completamente basata su trasferimenti statali. Si tende a superare la "Solitudine dell'amministratore con lo sviluppo di reti più o meno informali (partiti, corporazioni burocratiche, associazionismo).
- 1971-78. Leggi sull'edilizia residenziale e popolare, ed il recupero degli immobili esistenti (lo Stato assegna ai Comuni fondi appositi).

- 1977. DPR n.616 Lo Stato trasferisce competenze e risorse economiche alle Regioni e agli enti locali.
- Anni settanta. L'istituzione delle Regioni a statuto ordinario (1970) innesca un processo che porta al trasferimento o alla delega di competenze verso i Comuni, mentre il controllo sui loro atti passa ai Coreco
- 1990, 8 giu. Con la legge n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali, che attribuisce ai Comuni la potestà statutaria, e accresce di molto i poteri della Giunta rispetto a quelli del Consiglio, i principi fondamentali sono quelli dell'autonomia (discrezionalità nel definire organizzazione e modalità di funzionamento), della sussidiarietà (sia tra diversi livelli dell'amministrazione pubblica, sia tra il Comune e le forme di espressione della società civile) dei diritti di cittadinanza (tra cui il diritto di accesso ai documenti) e della responsabilità (separazione tra funzioni: quelle di indirizzo e controllo spettano agli organi politici, mentre ai dirigenti spettano funzioni gestionali, autonome nella scelta dei mezzi) e adeguatezza (con i suoi risvolti di semplificazione amministrativa e l'auspicata fusione di più comuni in enti di dimensioni più funzionali) del governo locale. E' completamente eliminato il controllo di merito del Coreco sugli atti dei Comuni, mentre il controllo di legittimità viene limitato agli atti del Consiglio (controllo ulteriormente ridotto dalla legge n. 127/1997 ai soli statuto, bilancio, rendiconto e regolamenti di competenza del Consiglio).
- 1990, 7 ago. (L. n.241) La legge sulla trasparenza amministrativa stabilisce norme con importanti riflessi archivistici. Si citano tra l'altro: l'obbligo di individuare un responsabile del procedimento, di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, di dare accesso ai documenti amministrativi su richiesta di "chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" (art. 22). Tale obbligo vale per tutta la Pubblica amministrazione compresi enti pubblici, aziende autonome e concessionari di pubblici servizi.
- 1992, 27 giu. DPR n. 352. Regolamento per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.
- 1993, 27 mar. (L.n. 81) La riforma degli enti locali è integrata con il passaggio dal sistema elettorale proporzionale a quello maggioritario, che conferisce forte stabilità alle amministrazioni almeno entro il quadriennio del mandato. L'elezione diretta del Sindaco va di pari passo con l'aumento dei suoi poteri: è lui a nominare e revocare gli assessori che formano la Giunta. Il Consiglio comunale cessa di essere l'organo deliberante con competenza generale e diventa organo di indirizzo e controllo, con competenza limitata all'approvazione degli atti fondamentali dell'ente. Il voto contrario ad un atto proposto dal Sindaco o dalla Giunta non comporta per loro obbligo di dimissioni (queste possono essere provocate solo da una mozione di sfiducia votata a maggioranza assoluta, ma a ciò segue automaticamente lo scioglimento del Consiglio).
- 1996, 31 dic. Legge n. 675. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Integrata dal D.Lgs 11 mag. 1999, n. 135. Abrogata dal D.Lgs 30 giu. 2003 n.196.
- 1997, 24 feb. D.Lgs n. 39. Attuazione della Direttiva europea 90/313 sul diritto di accesso alle informazioni in materia di ambiente.
- 1997, 15 mar. Legge n. 59 (c.d. "Bassanini uno") introduce nell'ordinamento italiano il principio di sussidiarietà fissato dal trattato di Maastricht, secondo il quale le funzioni pubbliche e il relativo finanziamento devono essere svolte al livello più locale possibile. Tuttavia il patto di stabilità, impegno assunto dall'Italia nel 1998 con l'Unione europea per ridurre il proprio debito pubblico, pone vincoli pesantissimi all'attuazione concreta delle azioni che dovrebbero conseguire dal forte decentramento di funzioni previsto dalle norme di federalismo amministrativo.
- 1997, 15 mag. Legge n. 127 (c.d. "Bassanini due"). Riduzione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, accresciuta autonomia normativa agli Enti Locali. Decentramento di funzioni ai Comuni e sganciamento dei Segretari comunali dalla subordinazione al Ministero dell'Interno. Il Sindaco nomina e revoca il Segretario scegliendolo tra gli iscritti all'apposito albo gestito da una Agenzia nazionale. Il Segretario svolge tutte le funzioni previste dallo statuto dell'ente, fornendo assistenza giuridico-amministrativa e coordinando i dirigenti, qualora non sia stato nominato un direttore generale. Sono rafforzati i poteri dei dirigenti in ambito gestionale (mentre all'autorità politica spettano l'indirizzo e il controllo).
- 1997, 30 giu. Il D.Lgs n. 244, riordinando la finanza locale, stabilisce la parziale autonomia impositiva locale, ma confermando il peso preponderante dei trasferimenti erariali nel quadro complessivo delle entrate del Comune, finisce per far dipendere anche l'erogazione dei servizi essenziali dall'entità di tali trasferimenti.
- 1998, 31 mar. D.Lgs n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali: comprende il trasferimento dei beni e delle risorse relativi alle funzioni conferite. Dovrebbero essere trasferiti anche gli archivi necessari per lo svolgimento delle funzioni, gli altri dovrebbero essere versati agli Archivi di Stato.
- 1998, 16 giu. Legge n.191 (c.d. "Bassanini tre"). Contiene modifiche e integrazioni alle leggi 15 mar. 1997, n. 59 e 15 mag. 1997, n. 127 sulla semplificazione amministrativa.

- 1998, 20 ott. DPR n. 428. Regolamento per la gestione del protocollo informatico delle Amministrazioni pubbliche. Disciplina anche l'accesso alle informazioni, istituisce il "Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi" (art. 12), regolamenta i flussi documentali e la conservazione degli archivi anche storici.
- 1998-99. Riforma sanitaria "Ter" con rafforzamento del ruolo dei Comuni nella programmazione e nel controllo delle attività sanitarie territoriali. E' richiesto il parere dei Sindaci sui piani attuativi locali, nonché sulla nomina e revoca dei direttori generali di ASL ASO. I Comuni intervengono ad autorizzare la realizzazione di strutture edilizie socio-sanitarie e svolgono interventi coordinati con le ASL in campo medico e sociale a tutela di soggetti deboli.
- 1999, 3 ago. La legge delega n. 265 delinea una ampia riforma della L. 142/1990. Estendendo gli spazi dell'autonomia, prende atto della generale ostilità per le fusioni di comuni e incentiva invece le forme associative e la cooperazione nello svolgimento di funzioni onerose o complesse.
- 1999, 28 ott. DPCM contenente la Direttiva sulla gestione informatica dei flussi documentali nelle Pubbliche amministrazioni. Si segnala la chiarezza concettuale e l'utilità pratica.
- 2000, 21 lug. Legge n. 205. Disposizioni in materia di giustizia amministrativa con obbligo per la PA di produrre copia dei provvedimenti che siano stati impugnati di fronte ad un organo di giustizia amministrativa.
- 2000, 18 ago. D.Lgs n.267 contenente il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, che rifonda la disciplina in materia potenziando le possibilità di stabilire associazioni sovra e sub comunali. Le entrate tributarie rimangono di tipo misto, in parte derivanti da trasferimenti statali e regionali, in parte da tributi propri. Malgrado le difficoltà finanziarie, i Comuni tentano di estendere gli interventi a tutela delle fasce deboli sotto il profilo sociale e della salute.
- 2000. L. n. 328 sulla riforma della protezione sociale pone al Comune il problema di coordinare i propri interventi con quelli del Servizio sanitario nazionale (aziendalizzato nel 1992), e collaborare con tutti i soggetti pubblici e privati suscettibili di coinvolgimento, per governare nel modo più efficace possibile le risorse limitate disponibili. Ciò implica che il Comune debba approfondire la conoscenza dei problemi sociali sul proprio territorio.
- 2000, 31 ott. DPCM contenente le regole tecniche per il protocollo informatico (l'art. 5 prescrive il manuale di gestione).
- 2000, 28 dic. DPR n. 445. Testo unico sulla documentazione amministrativa (sostituisce l'intero DPR 20 ott. 1998 n.428). Contiene disposizioni sulla formazione e trasmissione dei documenti pubblici anche informatici, sull'uso delle firme digitali, sulla gestione informatica dei documenti compresa la registrazione a protocollo, sull'obbligo di classificazione e fascicolazione, sull'obbligo di istituire il "Servizio per la gestione del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi" (art. 61), sull'istituzione delle aree organizzative omogenee e sulla conservazione degli archivi.
- 2001, 18 ott. La legge costituzionale n. 3 ridisegna i rapporti tra gli organi territoriali della amministrazione pubblica, ponendo il Comune al vertice della distribuzione delle funzioni amministrative, che potranno essere dalla legge attribuite ad altri livelli (Province, Città metropolitane, Regioni e Stato) solo se indispensabile per garantirne l'esercizio unitario. Viene meno la legittimità costituzionale del controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali esercitato dai Comitati Regionali di Controllo, (in Piemonte dalla legge regionale 12 ago. 1976).
- 2003, 7 apr. DPR n. 137. Regolamento in materia di firme elettroniche.
- 2003, 30 giu. D.Lgs n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali (c.d. legge sulla privacy) che abroga la legge 31 dic. 1996 n. 675 e mira ad armonizzare il diritto d'accesso con il rispetto della riservatezza. Prescrive la conservazione separata dei dati sensibili. In appendice sono pubblicati i codici deontologici, tra cui quello che vincola i ricercatori storici e gli archivisti.
- 2004, 13 genn. DPCM contenete le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione anche temporale dei documenti informatici.
- 2004, 22 genn. D.Lgs n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio (abroga il Testo unico D.Lgs 29 ott. 1999, n. 490). All'art. 10, c.2-b individua gli archivi pubblici come beni culturali fin dall'origine e quindi li sottopone ad una disciplina più rigorosa di controlli e autorizzazioni.
- 2005, 11 feb. DPR n. 68. Regolamento per l'utilizzo della Posta elettronica certificata.
- 2005, 28 feb. D.Lgs n. 42. Istituzione del *Sistema pubblico di connettività*, erede della *Rete unitaria della Pubblica amministrazione*.
- 2005, 7 mar. D.Lgs n. 82. Codice dell'Amministrazione digitale.

MC, aggiorn. 13/8/09